

Covid-19 manda in tilt la sicurezza sui posti di lavoro in ambito sanitario

Art. 45 Dlgs.81/08: 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fino al gennaio 2020 la stima delle cosiddette "morti Bianche" sul posto di lavoro veniva stimata in 3 decessi al giorno per eventi traumatici, con l'avvento del virus "influenzale" Covid-19 in soli tre mesi abbiamo tristemente registrato più 100 decessi nel personale sanitario (medici, infermieri e soccorritori).

L'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha evidenziato precocemente e tristemente la cattiva gestione e totale inosservanza, da parte degli amministratori delle aziende sanitarie pubbliche e private, unitamente agli uffici preposti alla riduzione degli incidenti (ad esempio Dipartimenti di Risk Management), delle norme relative alla sicurezza del proprio personale.

Inoltre, pare non siano state recepite le indicazioni fornite dall'organizzazione Mondiale della Sanità dopo l'epidemia della SARS in termini di prevenzione e formazione, sottolineando di non abbassare la guardia in quanto altri eventi si sarebbero potuti verificare sia a livello locale che a livello internazionale.

Art. 15 Dlgs.81/08

In vari passaggi del Decreto sono dettagliatamente descritti i dispositivi di protezione individuale nonché la necessità del loro utilizzo in relazione alla valutazione del rischio tipico dell'Azienda di appartenenza. Documento che deve essere redatto dal Datore di Lavoro (ne è il responsabile) con l'ausilio del medico competente (ove previsto) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Proprio della mancata prevenzione (oltre che della protezione) si parla in questi giorni.

Non si può negare certamente che ormai da mesi tutte le figure aziendali siano a piena conoscenza dei rischi ai quali il lavoratore va incontro nell'assistenza ad un qualsiasi soggetto da assistere o soccorrere (quindi non siamo più in una condizione di evento improvviso).

Il lavoratore, punibile (sempre per il Dlgs.81/08) qualora non indossi i DPI previsti o non segua le norme impartite in termini di prevenzione dei pericoli durante la propria attività, viene invece costretto ad esporsi in prima persona da molti datori di lavoro, in chiara contraddizione alle normative sopra indicate.

Sanzioni che sarebbero sicuramente a carico di entrambe le figure in tempo di “pace”, adducendo la motivazione che il lavoratore deve essere sempre tutelato, ma che oggi sembrano (anzi sono) secondarie alla “ragion di Stato”.

Non dimentichiamo che esiste l’Art. 54 del Codice Penale:

“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

Questo articolo, spesso invocato in sanità quando si applica per danni causati ad un paziente da personale di personale addetto all’emergenza in situazioni di “necessità” appunto, deve chiaramente essere invocato anche qualora un individuo preposto al soccorso o all’assistenza si rifiuti di esporsi a pericoli per la propria salute o la propria vita (ed in questi giorni proprio di questo si tratta, di pericoli reali ed accertati, non ipotetici).

In questi ultimi anni, sempre a proposito delle norme sulla sicurezza nel mondo del lavoro, la Magistratura ha posto un accento sempre maggiore sulla capacità e necessità delle aziende (e quindi del datore di lavoro) di svolgere attività di previsione (oltreché di prevenzione).

E proprio questo manca nell’attuale situazione: è ben chiara la previsione del futuro di un operatore che presti la sua opera senza i DPI: si infetterà e, cosa parimenti grave, infetterà altri soggetti proprio perché costretto a lavorare in ambienti ove altri soggetti sono suscettibili di infezione (case di cura, ospedali, visite domiciliari ecc.)

Nell’attuale situazione molte amministrazioni hanno obbligato il personale sanitario al rientro in servizio pur con sintomatologia forse indicativa di contagio, costringendolo a turni massacranti e allo svolgimento del proprio lavoro senza dispositivi di protezione individuale.

Generosità, professionalità e senso civico del personale sanitario (infermieri, medici e soccorritori) non deve essere interpretato come forme di eroismo, celando la responsabilità penale e civile di chi in tutti questi anni aveva il **dovere istituzionale e professionale** di mettere in sicurezza i propri dipendenti.

Mentre i “fanti” sanitari esausti cadono feriti e morti sul campo di battaglia, gli amministratori fanno finta di cimentarsi nel comprendere le cause che hanno portato il sistema regionale/nazionale al collasso quando è chiaro ed esplicito che esse sono da ricercare in:

Tagli sistematici delle risorse alla sanità nazionale;

Tagli sistematici alla ricerca in campo sanitario;

Mancata professionalizzazione dei soccorritori operanti in ambito di emergenza sanitaria

Mancato rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute del personale

Non siano degli eroi, ma siamo quei **professionisti silenziosi** che da sempre rispettiamo la vita umana e rispettiamo gli impegni assunti nel momento in cui abbiamo deciso di indossare quella divisa, ognuno per le proprie competenze, anche quando siamo diventati involontariamente “attori”

di pubblicità offensive o nell'abitudine ormai giornaliera di accusarci pubblicamente e portarci in tribunale.

A noi sanitari non interessa il contentino vergognoso del cosiddetto "Scudo" (discussione parlamentare sulla conversione del decreto-legge n. 18/2020: l'inserimento di norme sulla responsabilità sanitaria) in quanto lo stesso non raggiungerebbe l'obiettivo di tutela che si propone, sia in ambito civile che penale. Si verrebbe a creare solo un caos totale nell'accertamento delle responsabilità.

Ai sanitari interessa conoscere con certezza che la nostra presente e futura classe politica sia consapevole, sulla scia di questa emergenza e delle centinaia di perdite innocenti nel mondo sanitario, che l'investimento reale e concreto nella prevenzione e ricerca sanitaria e nelle risorse umane (per quello che mi riguarda, infermieri con il riconoscimento economico che la professione richiede e per il riconoscimento della figura professionale del soccorritore) sono e saranno sempre

un indice di garanzia e qualità di una migliore stile di vita nel nostro paese, con conseguente diminuzione delle spese sanitarie, liste di attesa, etc.

Una cosa è certa, non può finire tutto senza alcun responsabile. No, non può essere che nessuno paghi! Se i nostri datori di lavoro hanno volontariamente accettato questa linea di non rispetto della normativa sulla sicurezza e salute del proprio personale sul posto di lavoro, sono sicuramente colpevoli perché complici di questo massacro.

Torino, 10/04/2020

Francesco Mancuso